



Bruxelles, 22.3.2016
COM(2016) 145 final

2016/0078 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con il Governo delle Isole Cook al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e le Isole Cook. A seguito di tali negoziati, il nuovo accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 21 ottobre 2015. Essi coprono, rispettivamente, un periodo di otto e quattro anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria, ossia la data della loro firma, come stabilito dall'articolo 16 dell'accordo e dall'articolo 12 del protocollo.

Il nuovo accordo offrirà un quadro che terrà conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e le Isole Cook.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nella zona di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata in parte sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca per quattro tonniere con reti a circuizione.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la conservazione delle risorse biologiche del mare è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non si applica in quanto gli Stati membri non sono autorizzati a negoziare accordi di pesca con i paesi terzi.

La base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo è l'articolo 43, paragrafo 3, del TFEU.

La presente procedura è condotta in parallelo alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, nonché alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, con l'accordo del Parlamento europeo, del suddetto accordo e del relativo protocollo di attuazione.

¹ Adottate in occasione della 3253ª riunione del Consiglio (Agricoltura e Pesca) il 15 luglio 2013.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione ex-ante di un eventuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea e le Isole Cook. La relazione di valutazione è stata pubblicata integralmente sul sito web Europa della Commissione europea. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. La valutazione e le consultazioni suddette hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'UE e le Isole Cook concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione.

In linea con la riforma della politica comune della pesca, l'accordo contiene una clausola relativa al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto (articolo 3, paragrafo 4). L'accordo e il relativo protocollo di attuazione prevedono anche la possibilità di sospensione (articoli 13 e 6 rispettivamente) o di risoluzione (articoli 14 e 7 rispettivamente) in caso di violazione da parte di una delle Parti, del rispetto dei diritti umani.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 735 000 EUR per il primo e il secondo anno e a 700 000 EUR per il terzo e il quarto anno, è basata sui seguenti elementi:

a) un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate; l'importo corrispondente a tali diritti di accesso ammonta a 385 000 EUR per il primo e il secondo anno e a 350 000 EUR per il terzo e il quarto anno; nonché

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca delle Isole Cook, per un importo pari a EUR 350 000 per il primo, secondo, terzo e quarto anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e in particolare alle necessità delle Isole Cook in termini di ricerca scientifica, pesca artigianale, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca nonché lotta contro la pesca illegale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2015, l'Unione europea e le Isole Cook hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (in appresso "l'accordo") e un protocollo di attuazione del suddetto accordo, che assegna alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.
- (2) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione 2016/.../UE² relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.
- (4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio³, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) Le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Isole Cook (di seguito "il protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
tonniere con reti a circuizione

² GU L [...] del [...], pag. [...].

³ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Spagna 3 unità

Francia 1 unità

- (2) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
- (3) Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
- (4) Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*